



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione Giudice per le indagini preliminari

N. 1864/16 R.G.N.R.
N. 10663/16 R.G.G.I.P.

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Artt. 418, 419 c.p.p.

Il Giudice per l'Udienza Preliminare, dott.ssa Maria Gabriella Iagulli,
letta la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero nei confronti di:

1. **ESPOSITO Nicola**, nato ad Aversa (CE) il 24.11.1973, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Lusciano (CE) alla via delle Margherite n. 9;
Difeso di fiducia dall'Avv. Felice BELLUOMO del foro di Napoli Nord.
2. **GRIMALDI Nicola**, nato a Lusciano (CE) il 06.03.1966, residente in Lusciano (CE) al viale Colucci n. 7 e domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv.to Felice BELLUOMO del foro di Napoli Nord, sito in Aversa (CE) a Piazza Magenta n. 2;
Difeso di fiducia dall'Avv. Felice BELLUOMO del foro di Napoli Nord.
3. **RUSSO Anastasia**, nata a Casalnuovo di Napoli (NA) il 18.05.1970, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Casalnuovo di Napoli (NA) al Corso Umberto I° n. 146;
Difesa di fiducia dall'Avv. Dario MIGLIORE del foro di Napoli Nord.
4. **COSTANZO Nicola**, nato a Villaricca (NA) il 21.03.1972, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Trentola Ducenta (CE) alla Via Cav. Crescenzo Fabozzi (già via Indipendenza n. 52);
Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe STELLATO del foro di S. Maria C.V.
5. **COTUGNO Eduardo**, nato a Lusciano (CE) il 14.04.1967, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Aversa (CE) alla via Guitmondo n. 1;
Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe SOMMA del foro di Napoli Nord.
6. **GABRIELE Gioacchino**, nato a Napoli l'8.03.1952, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Lusciano (CE) alla via dei Ciclamini n. 3;
Difeso di fiducia dall'Avv. Antonio GRAVANTE del foro di Napoli Nord.
7. **SANTAGATA Luigi**, nato a Lusciano (CE) il 29.07.1953, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Aversa (CE) alla via Pommella n. 26;
Difeso di fiducia dall'Avv. Maurizio ABBATE del foro di Napoli Nord.



8. **NICCHINIELLO Salvatore**, nato a Napoli il 10.09.1979, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) alla via Ferrarin I^a Trav. n. 24,

attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso l'abitazione;

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe STELLATO del foro di S. Maria C.V. e dall'Avv. Alfonso FURGIUELE del foro di Napoli.

9. **NICCHINIELLO Francesco**, nato ad Aversa il 13.08.1956, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) alla via F. Baracca n. 78,

attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso l'abitazione;

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe STELLATO del foro di S. Maria C.V. e dall'Avv. Alfonso FURGIUELE del foro di Napoli.

10. **BUONANNO Antonio**, nato a Sant'Antimo (NA) il 24.09.1965, residente in Sant'Antimo (NA) al Corso Italia n. 41 e domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv. **Raffaele COSTANZO** del foro di Napoli Nord, sito in Aversa (CE) alla via Atellana n. 19;

Difeso di fiducia dall'Avv. Raffaele COSTANZO del foro di Napoli Nord.

11. **BRUNO Ettore**, nato ad Aversa (CE) il 16.07.1961, residente in Aversa (CE) alla via P. Togliatti n. 4 e domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia Avv.to Giovanni CANTELLI del foro di Napoli Nord, sito in Aversa (CE) alla via Giotto n. 87;

Difeso di fiducia dall'Avv. Giovanni CANTELLI del foro di Napoli Nord.

12. **MIGLIACCIO Pasquale**, nato a Napoli il 22.01.1972, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Aversa (CE) alla via L. Pirandello n. 25/31;

Difeso di fiducia dall'Avv. Francesco LIGUORI del foro di Napoli Nord.

13. **D'AUSILIO Giuseppe**, nato a Caserta il 18.01.1983, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) al Corso Umberto I n. 191,

attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso l'abitazione;

Difeso di fiducia dall'Avv. Gabriele PIATTO del foro di Napoli Nord e dall'Avv. Alfredo MARRANDINO del foro di Napoli Nord.

14. **ONOFRIO Antonio**, nato a Faicchio (BN) il 10.08.1950, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Faicchio (BN) alla Contrada Cortesano n. 230;

Difeso di fiducia dall'Avv.to Antonio BARBIERI del foro di Benevento.

15. **SPOSITO Vincenzo**, nato ad Acerra (NA) il 29.01.1958, residente in Maddaloni (CE) alla via Roma n. 154 e domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dei difensori di fiducia sito in S. Maria C.V. via Roberto D'Angiò n. 6;



Difeso di fiducia dall'Avv. Rocco TROMBETTI del foro di S. Maria C.V. e dall'Avv. Carlo DE STAVOLA del foro di S. Maria C.V.

16. **TAMBURRINO Nicola**, nato ad Aversa (CE) il 27.12.1981, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. a Villa Literno (CE) alla via Vicinale delle Figliuole n. 34,

attualmente sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso l'abitazione;

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe STELLATO del foro di S. Maria C.V. e dall'Avv. Nicola QUADRANO del foro di Napoli.

17. **VANACORE Marianna**, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 18.07.1981, residente e domiciliata ex art. 161 c.p.p. in Casaluce (CE) alla via Matteotti n. 50;

Difeso di fiducia dall'Avv. Gabriella VITELLO del foro di S. Maria C.V.

18. **VITONE Vincenzo**, nato a Villa Literno (CE) il 28.03.1975, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) alla via Puccini n. 3;

Difeso di fiducia dall'Avv. Flavio AMBROSINO del foro di Napoli.

19. **AVERSANO Angelo**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 19.02.1982, residente e domiciliata ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) alla via San Sossio n. 2;

Difeso di fiducia dall'Avv. Severino BERARDI del foro di S. Maria C.V. e dall'Avv. Domenico CESARO del foro di Napoli Nord.

20. **SAGLIOCCHI Vincenzo**, nato a Napoli il 30.12.1979, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) alla via delle Dune n. 53 int. A;

Difeso di fiducia dall'Avv. Mario GRIFFO del foro di Napoli Nord.

21. **BONAVOLONTÀ Alfonso**, nato ad Aversa (CE) il 9.08.1956, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) alla via Torquato Tasso n. 9;

Difeso di fiducia dall'Avv. Alessandra CAROFANO del foro di Napoli Nord.

22. **PEDANA Amalia**, nata a Caserta il 16.08.1976, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Villa Literno (CE) alla via Roma n. 135;

Difeso di fiducia dall'Avv. Tammara DIANA del foro di Napoli Nord.

IMPUTATI

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, ONOFRIO Antonio, COSTANZO Nicola, GABRIELE Gioacchino, BUONANNO Antonio

- A) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 640 bis c.p., perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel predisporre atti falsi finalizzati a far apparire attuale ed immediatamente



eseguibile il progetto per la realizzazione dei lavori di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale* del Comune di Lusciano, inducendo in errore, dapprima, la Commissione di valutazione di coerenza e, in seguito, la Commissione di valutazione *ratione materiae*, al fine di ottenere il finanziamento dell'opera a valere sui fondi POR Campania FESR 2007-2013, si procuravano indebitamente detto finanziamento per un importo complessivo di circa euro 12.900.000,00, condotta poi reiterata nel tenere, in costanza di esecuzione del finanziamento, una corrispondenza con i competenti uffici di controllo della Regione Campania sulla regolarità dell'impiego dei fondi, basata su fatti inesistenti e su gravi omissioni di comunicazioni doverose che diversamente avrebbero comportato la revoca del finanziamento. In particolare, nelle rispettive qualità: Esposito, sindaco di Lusciano; Grimaldi, assessore comunale ai lavori pubblici, Russo, RUP della procedura di appalto, Onofrio, progettista dell'intervento, Costanzo, direttore dei lavori fino a ottobre 2015, Gabriele, ispettore di cantiere, Buonanno, tecnico esterno supporto al RUP:

- tutti, precedentemente alla candidatura del progetto, concordavano di redigere per un progetto del 2002 (obsoleto sia sotto l'aspetto tecnico che a causa dei mutamenti intervenuti sul territorio) nuovi frontespizi recanti data attuale e modificando unicamente le tariffe avendo cura di esprimerne i valori in euro;
- la Russo e l'Onofrio redigevano un verbale unico di verifica e validazione del progetto non solo ideologicamente falso (in quanto attestante attività mai svolta essendo contestuale al deposito in Comune degli elaborati), ma anche *contra legem* in quanto redatto in violazione delle vigenti norme in materia di contratti pubblici (artt. 55 e ss. D.P.R. 207/2010);
- l'Esposito, il Grimaldi e la Russo, con il concorso di Costanzo, Gabriele e Buonanno, successivamente alla concessione del finanziamento e all'erogazione dell'anticipazione in misura del 20%, orchestravano e predisponavano atti di corrispondenza formale e informale (telefonica e di persona) finalizzati a mantenere in condizione di errata rappresentazione della realtà ai danni dei funzionari e dirigenti regionali deputati al controllo sul corretto impiego del finanziamento, al fine di garantire la permanenza nelle casse del comune di Lusciano della base economica per il soddisfacimento delle indebite utilità patrimoniali, conseguite attraverso la realizzazione dei reati di cui ai capi F) e ss.. In particolare, attraverso missive in cui veniva garantita la conclusione dei lavori in tempo utile, anche se il dato risultava matematicamente falso rispetto al cronoprogramma dei lavori; attraverso l'omissione di comunicare per tempo la sospensione dei lavori, lasciando credere che gli stessi fossero effettivamente avviati e in parte svolti; attraverso un falso verbale di ripresa parziale dei lavori al 3.08.2015 col solo fine di far permanere i funzionari nell'errore di ritenere che il finanziamento fosse stato utilmente impiegato nella parte anticipata; attraverso la redazione di quadri economici di varianti progettuali e di fasizzazione dei lavori perfettamente corrispondenti alla somma erogata a titolo di anticipazione e altrettanto divergente dal computo reale degli importi rispetto ai lavori svolti.



In Lusciano dal gennaio 2014 con condotta perdurante

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia e ONOFRIO Antonio

B) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110 e 353 bis c.p., perché, in concorso tra loro, con frodi e collusioni, turbavano il procedimento amministrativo diretto alla scelta del contraente cui affidare l'incarico di adeguamento del progetto relativo all'*Adeguamento e manutenzione della rete fognaria* del comune di Lusciano, progetto originariamente redatto a seguito di procedura di gara conclusasi in data 15.10.2001 con affidamento a favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra la società G.O.P. S.r.l., EHS S.r.l. ingegneria idraulica ed ambientale e dott. geologo Pasquale Marena (contratto stipulato in data 9.01.2002). In particolare, detti atti volti, senza ricorrere ad alcuna procedura di gara e in difformità dalle norme di legge (artt. 90-91 d. lgs. n.163/2006; artt. 262-267 D.P.R. n. 207/2010), ad individuare direttamente il progettista chiamato ad adeguare il progetto, mediante mera ridatazione dello stesso e suddivisione in lotti, nella società G.O.P. S.r.l., il cui amministratore unico è l'ing. Antonio Onofrio, consistevano: nello svolgere riunioni propedeutiche tra tutti i soggetti, volte a concordare i termini dell'accordo e la consegna degli elaborati ridatati; nell'individuare l'oggetto dell'incarico quale adeguamento tariffario e suddivisione in lotti funzionali, facendo apparire detto incarico come mera prosecuzione dell'incarico affidato al suddetto raggruppamento di imprese nel 2002; nell'individuare la società G.O.P. S.r.l., quale capogruppo mandataria di tale raggruppamento, nonostante lo stesso, costituito in relazione alla gara del 2001, non fosse più esistente; nel redigere e trasmettere, il RUP Russo in accordo con il sindaco Esposito e l'assessore Grimaldi, lettera di invito del 24.12.2013 rivolta alla suddetta società, ad adeguare il progetto alle tariffe vigenti, suddividendolo in due lotti funzionali; nel sottoscrivere, il RUP Russo in accordo con gli amministratori Esposito e Grimaldi, un atto aggiuntivo, rispetto al contratto stipulato nel 2002, con l'Onofrio, quale rappresentante della società G.O.P. S.r.l., nella qualità indicata di mandataria del raggruppamento inesistente, volto a disciplinare l'affidamento, riconoscendo in particolare al progettista compensi per complessivi 350.000,00 euro a saldo della progettazione del I lotto ed euro 150.000,00 a saldo della progettazione relativa al II lotto, attribuendo così titolo alla società G.O.P. S.r.l. per avanzare pretesa riguardante l'attività inerente alla progettazione del I lotto.

In Lusciano, fino a dicembre 2015

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, SPOSITO Vincenzo e NICCHINIELLO Salvatore

C) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110 e 353 c.p., perché, in concorso tra loro, con collusione e mezzi fraudolenti, turbavano la gara svolta dalla Stazione Unica Appaltante di Caserta per l'affidamento dei lavori di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale* del Comune di Lusciano, al fine di garantirne l'aggiudicazione definitiva all'impresa Co.Ge.Str. S.r.l., di cui il Nicchiniello è amministratore. In particolare, l'Esposito, sindaco del Comune di Lusciano, assicurava che la gara fosse svolta



presso la SUA di Caserta, declinando la deroga consentita con apposita convenzione tra gli Enti beneficiari e il Provveditorato OO.PP. Campania-Molise, comunicando alla Prefettura e al Provveditorato, con nota n. 3032 dell'11.03.2014, la scelta del comune di Lusciano di voler mantenere l'espletamento della gara in capo alla SUA; il Grimaldi, assessore del Comune di Lusciano, nonché dipendente del provveditorato OO.PP. Campania-Molise, avvalendosi dei rapporti preferenziali sussistenti con l'arch. Sposito e in genere gli Uffici del Provveditorato; lo Sposito assumendo il ruolo di Presidente della Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto in esame, fornendo informali indicazioni agli amministratori di Lusciano su specifiche e puntuali modifiche da apportare agli elaborati progettuali, gestendo la fase di verifica dell'anomalia riguardante l'impresa Co.Ge.Str. S.r.l. in maniera totalmente carente ed omissiva, evitando di contestare alla stessa rilevanti incongruenze, quali: l'indicazione di costi della manodopera inferiori alle Tariffe Regionali, la mancanza di indicazione di materiali in alcune analisi dei prezzi, la mancata giustificazione della riduzione di spese generali e utile, la presentazione di preventivi inizialmente corretti a mano e poi riproposti, nonché di preventivo con importo palesemente inferiore ai prezzi di mercato, il mancato aggiornamento alla data dell'offerta dei mezzi d'opera effettivamente nella disponibilità dell'impresa; il Nicchiniello nel fornire il contributo in fase di verifica dell'anomalia, attraverso la presentazione delle giustificazioni richieste all'impresa Co.Ge.Str. S.r.l. dalla Commissione di gara, nella sicurezza di non dovere seriamente dimostrare l'attendibilità dell'offerta presentata, nonché nel fornire un preventivo falso, volto a sostenere il prezzo palesemente fuori mercato, relativo alla voce "tubi in PVC da diametro 160", apparentemente emesso dalla ditta Pecchia Antonio con nota n. 133/14 del 29.05.2014, sconosciuto dal titolare della ditta stessa.

In Caserta e Lusciano, tra il gennaio 2014 e l'ottobre 2014

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia e ONOFRIO Antonio

- D) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 479 c.p.**, perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire la realizzazione del delitto di cui al capo A), Esposito e Grimaldi quali istigatori del RUP Russo e del progettista Onofrio, questi ultimi quali autori formali dell'atto, predisponavano per la candidatura del progetto al bando di finanziamento regionale, un *verbale unico* di verifica e validazione del progetto di lavori pubblici relativo all'*Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale* del Comune di Lusciano, consegnato al Comune di Lusciano dal progettista Onofrio in data 9.01.2014, nel quale attestavano falsamente, ciascuno nel proprio ruolo di pubblico ufficiale, nell'unico atto sopra detto riportante la stessa data del 9.01.2014, l'Onofrio, quale *verificatore*, di avere proceduto alla verifica del progetto in questione, e la Russo, quale *RUP* dell'appalto, di avere proceduto alla relativa validazione, attività mai realmente svolte; in particolare, quanto alla verifica, nell'aver l'Onofrio attestato l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta e la possibilità di ultimazione dell'opera nei termini previsti (art. 45, comma 2 lett. c) ed f) del D.P.R.n.207/2010), quanto alla validazione, nell'aver la Russo attestato il buon



esito della verifica progettuale sui punti sopra detti, in un lasso di tempo (forse alcune ore) palesemente insufficiente ad un reale svolgimento delle attività, attività svolte, oltretutto, in violazione delle norme relative alle verifiche e ai controlli previsti dagli artt. 44-56 del D.P.R. n. 207/2010.

In Lusciano, il 9 gennaio 2014

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, SPOSITO Vincenzo, RUSSO Anastasia, COSTANZO Nicola e GABRIELE Gioacchino

E) del reato p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 476, c. 2 c.p., perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, Esposito e Grimaldi, quali istigatori nell'ottica di una strategia generale finalizzata alla realizzazione del comune programma criminoso, Sposito in qualità di Responsabile della SUA di Caserta e successivamente di Presidente della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori pubblici di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale* del Comune di Lusciano, quale istigatore della specifica condotta falsificatoria, Russo, Costanzo e Gabriele, quali autori formali degli atti, formavano due verbali falsi, riferiti al progetto di lavori di cui sopra, uno di verifica del progetto ed uno di validazione dello stesso, in sostituzione dell'*atto unico* di verifica e validazione, di cui al capo precedente, già redatto in data 9.01.2014 e trasmesso alla Regione Campania ai fini della candidatura al bando di finanziamento; in particolare, i due verbali di verifica e validazione recavano la falsa data del 9.01.2014, pur essendo stati in realtà redatti in data successiva, collocabile tra l'11 e il 13 marzo 2014, sottoscrivendo, rispettivamente, il verbale di verifica il Costanzo e il Gabriele, tecnici interni del comune di Lusciano, e il verbale di validazione il RUP Russo, verbali che venivano poi trasmessi, quali atti distinti, al Provveditorato OO.PP. e alla SUA di Caserta per l'avvio del procedimento di gara con nota a firma della Russo prot. n. 2894 del 13.03.2014, nonché all'ANAC per le controdeduzioni ai rilievi mossi nell'ambito del procedimento amministrativo avviato il 3.06.2015.

In Lusciano, tra l'11 e il 13 marzo 2014

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, COSTANZO Nicola, COTUGNO Eduardo, GABRIELE Gioacchino, BUONANNO Antonio, BRUNO Ettore, MIGLIACCIO Pasquale, SANTAGATA Luigi, NICCHINIELLO Salvatore e NICCHINIELLO Franco

F) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1, 319, 321 c.p., perché, in concorso tra loro, Esposito, sindaco del comune di Lusciano, Grimaldi, assessore ai lavori pubblici, quali istigatori delle condotte dei pubblici ufficiali ed intermediari nei rapporti di questi ultimi con la parte privata, Russo quale RUP dei lavori pubblici di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale* del Comune di Lusciano, Costanzo quale direttore dei lavori dal 4.12.2014 al 18.10.2015, Cotugno, quale direttore dei lavori dal 19.10.2015, Gabriele quale ispettore di cantiere, Buonanno e Bruno, quali supporti al RUP, Migliaccio quale coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, Santagata quale collaudatore



dei lavori, in concorso necessario con Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Franco, amministratore formale e co-titolare di fatto della società Co.Ge.Str. S.r.l. appaltatrice dei lavori, i pubblici ufficiali compivano atti falsi, frodi e atti o comportamenti comunque contrari ai doveri dei propri uffici, finalizzati a contabilizzare, liquidare e pagare ingenti somme di denaro tratte dal finanziamento di cui al capo A), nella piena consapevolezza che i lavori pubblici a cui i pagamenti stessi erano riferiti in realtà non erano stati svolti dall'impresa o erano stati realizzati in difformità dal progetto o in piena contrarietà alle regole dell'arte, ricevendo in cambio, da parte dei Nicchiniello, titolari dell'impresa, false certificazioni attestanti il regolare inizio dei lavori, la completa esecuzione e ultimazione dei lavori stessi e la rinuncia a tutte le riserve espresse dall'impresa stessa nel corso della contabilizzazione dei lavori, certificazioni indispensabili per i pubblici ufficiali al fine di conseguire le rispettive utilità derivanti, per gli amministratori pubblici Esposito e Grimaldi, dall'ottenimento di lavori extra-contrattuali a favore di privati cittadini non formalmente autorizzati ed inclusi nella contabilità ufficiale dei lavori, nonché dal consenso elettorale e dal totale asservimento dei tecnici comunali, e per i tecnici - esterni ed interni al Comune - dal compenso per gli incarichi da ciascuno formalmente ricoperti e in realtà non svolti, in quanto in presenza di un completo asservimento della funzione pubblica alle strategie criminali degli istigatori Esposito e Grimaldi e agli interessi dell'impresa. In particolare, in adempimento dell'accordo raggiunto, venivano posti in essere una serie di atti ed operazioni funzionali al raggiungimento di dette utilità, quali:

- la sottoscrizione del verbale di concordamento nuovi prezzi del 26.02.2015, diretto a consentire la sostituzione dei materiali previsti in progetto con altri materiali;
- la predisposizione di atti volti a dare formale inizio ai lavori (verbale di consegna dei lavori del 4.02.2015 e dichiarazione di inizio effettivo degli stessi del 2.03.2015), pur nella consapevolezza che i lavori non potevano avere inizio, per poi procedere alla relativa sospensione dei lavori con verbale del 10.04.2015 e alla redazione della perizia di variante; in tal modo, realizzavano l'obiettivo criminoso di ricevere l'anticipazione del finanziamento dalla Regione Campania (per euro 1.550.000,00 circa), procedendo a cascata alla dazione dell'anticipazione del corrispettivo all'impresa a lavori sospesi per euro 520.000,00 circa);
- la suddivisione in fasi del progetto determinata nei contenuti concreti sulla base degli interessi dell'impresa appaltatrice, circa il novero delle parti d'opera da includervi, l'importo e la mancata restituzione proporzionale dell'anticipazione ottenuta dall'impresa;
- l'emissione e la liquidazione dei SAL all'impresa appaltatrice, compensando integralmente attraverso di essi l'importo dell'anticipazione sul corrispettivo, liquidando importi non dovuti per opere non realizzate ovvero realizzate in difformità dal progetto o comunque non a regola d'arte;
- la predisposizione della c.d. variante di assestamento, apportante variazione sostanziale al progetto, ma così denominata per farla apparire non sostanziale, riguardante il tratto fognario di via Marchesi, consistente nella sostituzione del diametro delle tubazioni



previste nella variante principale ed il mantenimento di un collettore da dismettere, redigendo un quadro economico fittizio, volto a mantenere inalterato l'importo complessivo dei lavori di Fase 1, ossia modulando le quantità delle lavorazioni in termini del tutto incoerenti con l'oggetto della variazione stessa;

- la mancata rilevazione di inadempienze a carico dell'impresa nella fase realizzativa (mancata esecuzione di lavori; lavori realizzati in difformità dal progetto; lavori carenti sul piano qualitativo), senza contestare alcuna non conformità od operare alcuna detrazione di importo, pur essendo nella piena consapevolezza di dette inadempienze; la realizzazione da parte dell'impresa appaltatrice di lavori extra contrattuali, su richiesta di amministratori e tecnici (c.d. *scarichi di comodità*), senza provvedere alla relativa formalizzazione e contabilizzandoli direttamente nella contabilità propria dei lavori previsti in progetto;
- la redazione della relazione di collaudo con relativa collaudazione dei lavori di Fase 1, attestando in particolare il collaudatore Santagata di avere svolto in data 21.12.2015 visita ispettiva finale non svolta, nonché sopralluoghi *informali* in corso d'opera non formalmente verbalizzati (ciò in contrasto con i doveri di verifica in corso d'opera previsti dall'art. 184 del D.P.R. n. 207/2010), senza svolgere rilievi circa l'omessa realizzazione delle opere e/o la cattiva esecuzione delle opere e certificando senza rilievo alcuno la regolarità della contabilità verificata.

La Russo compiva tali atti contrari ai propri doveri di ufficio, anche in cambio della promessa di essere nominata dirigente dell'area tecnica del comune di Lusciano con contratto a tempo indeterminato, fattale dall'Esposito e dal Grimaldi, questi ultimi spinti dall'interesse di realizzare il più ampio programma criminoso e conservare l'asservimento a loro personale favore della funzione pubblica svolta dalla Russo.

In Lusciano, dal 26 febbraio 2015 al gennaio 2016

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, COSTANZO Nicola e NICCHINIELLO Salvatore

G) del reato p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di ottenere l'anticipazione del finanziamento dalla Regione Campania e conseguentemente consentire l'anticipazione del corrispettivo dell'appalto di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale* a favore dell'impresa appaltatrice, Esposito e Grimaldi quali istigatori del RUP Russo e del direttore dei lavori Nicola Costanzo, questi ultimi quali autori formali degli atti, Salvatore Nicchiniello quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice che sottoscriveva gli atti stessi, predisponavano i seguenti atti attestanti operazioni di avvio dei lavori non realmente avvenute:

- il verbale di consegna dei lavori del 4.02.2015, sottoscritto dal D.L. Costanzo, con il visto del RUP Russo e la sottoscrizione del Nicchiniello, con il quale si attestava l'avvenuta



consegna delle aree di cantiere e dei lavori, operazioni in realtà mai effettuate o comunque non effettuate a tale data;

- la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori prot. UTC n. 399 del 2.03.2015 ed il verbale di sospensione totale dei lavori del 10.04.2015, atti orchestrati unitariamente e attestanti: il primo l'avvio effettivo dei lavori, mai realmente effettuato, se non con un'operazione pretestuosa finalizzata a far sembrare come imprevisto e imprevedibile un dato che era a conoscenza delle parti (presenza dei sottoservizi), che avrebbe impedito l'esecuzione dei lavori, circostanza questa che denota l'assenza di effettiva volontà di potervi dare inizio; il secondo la sospensione di tutti i lavori per procedere per fattori "imprevedibili" alla redazione di una variante in corso d'opera, secondo preordinati accordi tra le parti (dal verbale di concordamento di nuovi prezzi in poi);
- il verbale di ripresa parziale dei lavori del 3.08.2015, attestante la ripresa dei lavori in comparti di progetto, non interessati dalla perizia di variante, comparti neppure inseriti in Fase 1 e mai realizzati ovvero realizzati dopo l'approvazione della variante, al fine di giustificare alla Regione Campania un'apparente compatibilità della tempistica dei lavori con i termini previsti per la linea di finanziamento;

atti tutti posti in essere attestando fatti ed operazioni mai compiute, con la consapevolezza che i lavori non sarebbero mai realmente iniziati, né avrebbero avuto alcuna "ripresa", ma al solo fine di ingannare la Regione Campania circa l'effettivo inizio dei lavori, nonché la ripresa parziale degli stessi, per potere conseguire e mantenere il finanziamento regionale e attestare la compatibilità dell'esecuzione dei lavori con i tempi dettati dalla linea di finanziamento stesso.

In Lusciano, tra febbraio e agosto 2015

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, BUONANNO Antonio, COSTANZO Nicola, GABRIELE Gioacchino e NICCHINIELLO Salvatore

H) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale*, apportandovi la sostituzione dei materiali originari (tubazioni in calcestruzzo) con nuovi materiali (tubazioni in PVC), approntavano una variante sostanziale al progetto priva delle motivazioni idonee a sorreggerla, attestando falsamente la sussistenza delle stesse, ed in particolare: Esposito e Grimaldi quali istigatori, Nicchiniello quale beneficiario dell'operazione tesa a consentirgli l'impiego dei diversi materiali, gli altri tecnici nei rispettivi ruoli formali, predisponavano gli atti confluiti nell'atto di approvazione finale della variante, ossia la delibera della Giunta Comunale di Lusciano n. 78 del 17.09.2015:

- il Costanzo e il Gabriele, tecnici interni al comune, redigevano gli elaborati tecnici della variante nelle versioni da 1 a 3, sostanzialmente immoificati nella versione definitiva n. 4, sostituendo i materiali di progetto con quelli nuovi, senza effettuare alcuna verifica concreta circa la presenza di interferenze con i sottoservizi, né predisporre l'elaborato



- relativo, pur essendo a conoscenza della presenza di numerosi sottoservizi, ma al solo fine di conseguire l'illecito obiettivo di sostituire i materiali a favore dell'impresa come già preordinato col verbale di concordamento nuovi prezzi del 26.02.2015;
- il Buonanno, supporto al RP per la variante, redigeva gli elaborati economici della variante, sulla base degli elaborati tecnici di cui al punto precedente, computando e rimaneggiando gli importi parziali in modo da mantenere inalterato l'importo finale senza alcun tipo di corrispondenza alla situazione territoriale e al fine di consentire che detto importo corrispondesse integralmente all'importo finanziato dalla Regione Campania;
 - il Nicchiniello quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice che sottoscriveva gli atti stessi, consapevole di quanto sopra, al solo fine di ottenere la sostituzione dei materiali, trattandosi di scelta tecnica più vantaggiosa per l'impresa esecutrice sia in termini tecnici (di posa in opera) che economici;
 - la Russo facendo propri e vistando gli elaborati sia tecnici che economici sopra detti, nonché sottoscrivendo la proposta di delibera, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 78 del 17.09.2015, nella quale attestava falsamente la sussistenza delle motivazioni ex art. 132, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 ed il carattere *non sostanziale* della variante (in violazione dell'art. 10, c. 1 lett. v) del D.P.R. n. 207/2010), affermando che la stessa era motivata da fatti sopravvenuti impreveduti ed imprevedibili, motivazioni al contrario del tutto insussistenti o già note ovvero appositamente create per giustificare la suddetta variante, sempre e solo con il fine illecito di sostituire i materiali come già precedentemente concordato tra le parti.

In Lusignano, tra maggio e settembre 2015

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, BUONANNO Antonio, COSTANZO Nicola, COTUGNO Eduardo, GABRIELE Gioacchino e NICCHINIELLO Salvatore

D) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, Esposito e Grimaldi quali istigatori e costanti artefici della sollecita redazione e pagamento dei SAL all'impresa appaltatrice dei lavori di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale*, Buonanno e Gabriele quali materiali redattori della contabilità dei lavori su cui si fondano gli atti (SAL, certificati di pagamento, determine del RUP), Costanzo quale tecnico istruttore delle determine di approvazione del RUP, la Russo quale RUP che sottoscrive dette determine e fa propri gli esiti della contabilità dei lavori, il Nicchiniello quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice che sottoscrive i SAL, nonché beneficiario della relativa falsificazione degli atti, approntavano una contabilità dei lavori non conforme al dato reale, redigendo ed emettendo a breve distanza temporale n. 4 SAL e la documentazione per la relativa liquidazione, attestando falsamente la realizzazione di lavori in realtà non svolti, certificando la regolarità di tale contabilizzazione e liquidando importi non dovuti all'impresa appaltatrice, ciò al fine di consentire all'impresa stessa di



mantenere l'anticipazione del corrispettivo già in precedenza liquidato e di ricevere ulteriori compensi non dovuti, ed in particolare:

- il 1° SAL (determina di approvazione e liquidazione n. 393 del 23.11.2015) comprende la contabilizzazione ed il pagamento relativo a lavori non realizzati (via 11 Settembre/via Libero Grassi), nonché la contabilizzazione di lavori complessivi in tempi e importo tali da mantenere integralmente in capo all'impresa Co.Ge.Str. S.r.l. l'anticipazione del corrispettivo già liquidata per oltre 520.000,00 euro;
- il 2° e il 3° SAL (determine n. 399 del 26.11.2015 e n. 457 del 14.12.2015) reiterano la certificazione riguardante l'avvenuta realizzazione dei suddetti lavori non svolti, nonostante l'intervenuta approvazione della c.d. *fasizzazione* che attesta la mancata inclusione delle parti d'opera sopra dette nei lavori relativi alla Fase 1;
- il 4° SAL (determina n. 465 del 17.12.2015) include la contabilizzazione di ulteriori opere non realizzate (via Giordano Bruno) e costituisce nel suo insieme artificio matematico per consentire l'invariabilità dell'importo finale della Fase 1, tenuto conto dei SAL precedenti e del computo metrico della variante di assestamento;

contabilità volutamente redatta in assenza di documenti idonei alla ricostruzione dei lavori svolti, con la chiara volontà e al fine precipuo di: 1) mettere al sicuro l'impresa appaltatrice, assicurandole la corresponsione dell'importo dell'anticipazione già corrisposta, onde evitare qualsiasi rischio di restituzione; 2) mettere al sicuro l'importo ottenuto a titolo di anticipazione del finanziamento dalla Regione Campania, necessario per garantire l'ottenimento delle rispettive utilità e dei compensi attesi.

In Lusciano, novembre-dicembre 2015

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, BUONANNO Antonio, COTUGNO Eduardo, GIOACCHINO Gabriele e NICCHINIELLO Salvatore

J) del reato p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di consentire la chiusura formale dei lavori di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale*, necessaria per procedere al collaudo degli stessi ed alla successiva rendicontazione alla Regione Campania, Esposito e Grimaldi quali istigatori del RUP Russo, del Buonanno e del direttore dei lavori Eduardo Cotugno, la Russo e Buonanno quali gestori di fatto dell'operazione e il Cotugno quale redattore formale degli atti, Salvatore Nicchiniello quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice che sottoscriveva gli atti stessi, predisponavano i seguenti atti attestanti operazioni di chiusura dei lavori non realmente chiusi e non ultimati in conformità agli elaborati progettuali:

- il certificato di ultimazione dei lavori dell'11.12.2015, sottoscritto dal D.L. Cotugno, con l'apposizione della sottoscrizione del Nicchiniello, con il quale si attestava che i lavori erano stati ultimati in conformità al contratto di appalto, certificandone la constatata ultimazione alla data dell'11.12.2015, salvo lavorazioni marginali, operazioni in realtà mai effettuate, sottoscrizioni apposte in data diversa da quella riportata sull'atto e attestazioni di conformità non rispondenti al dato reale, essendo i lavori non ultimati in



alcune parti (via Giordano Bruno) o non regolarmente ultimati (via Marchesi, via Boccaccio);

- il verbale di constatazione di ultimazione di lavori marginali del 14.12.2015 sottoscritto dal D.L. Cotugno, con l'apposizione della sottoscrizione del Nicchiniello, con il quale si attestava che era stata accertata l'ultimazione delle lavorazioni marginali relative al tappetino di usura, pur risultando le medesime non conformità di cui al punto precedente;

atti posti in essere attestando fatti ed operazioni non realmente compiute, con la consapevolezza che i lavori di Fase 1 non erano stati realmente ultimati e/o comunque realizzati non in conformità al contratto di appalto, ma al solo fine di ingannare la Regione Campania circa l'effettiva ultimazione dei lavori, per potere mantenere il finanziamento regionale e attestare la rendicontazione dei lavori e le liquidazioni del corrispettivo spettante all'impresa Co.Ge.Str. S.r.l. e dei compensi per i tecnici.

In Lusciano, l'11 e il 14 dicembre 2015

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, BUONANNO Antonio, COTUGNO Eduardo, GIOACCHINO Gabriele, SANTAGATA Luigi e NICCHINIELLO Salvatore

K) del reato p. e p. dagli artt. 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di consentire la collaudazione dei lavori di Fase 1 e la successiva rendicontazione alla Regione Campania, Esposito e Grimaldi quali istigatori, il RUP Russo, il Buonanno, il direttore dei lavori Cotugno e il Gabriele, quali redattori formali e/o gestori di fatto degli atti, delle relazioni e della contabilità su cui veniva redatto il certificato di collaudo, Santagata quale collaudatore, firmatario degli atti e Salvatore Nicchiniello quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice che sottoscriveva l'atto di collaudo, predisponavano i seguenti atti, attestanti operazioni di collaudazione non realmente compiute nelle forme attestate e certificavano la collaudabilità dei lavori eseguiti:

- il verbale di visita finale del 21.12.2015, sottoscritto dal collaudatore Santagata, dal direttore dei lavori Cotugno, con l'apposizione della sottoscrizione del Nicchiniello, con il quale il Santagata attestava di avere proceduto in detta data alla verifica dei lavori, attività non svolte o comunque non con la presenza del Cotugno e del Nicchiniello;
- la relazione finale di collaudo prot. 15384 del 23.12.2015, sottoscritta dal collaudatore Santagata, dal direttore dei lavori Cotugno e dall'imprenditore Nicchiniello, con la quale il Santagata attestava di avere effettuato "sopralluoghi informali" in fase di precollaudo allo scopo di visionare i lavori in corso di esecuzione e di avere effettuato "diversi sopralluoghi" sul cantiere, nonché di avere proceduto ad una "ispezione generale sui lavori realizzati sulla scorta della documentazione tecnica presentata", operazioni dalle quali lo stesso collaudatore evinceva che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto, certificandone la relativa collaudabilità, operazioni che invece non erano svolte ovvero, ove svolte anche informalmente, fornivano elementi certi per



affermare che l'esecuzione delle opere avveniva in difformità dal contratto o comunque non a regola d'arte;

atti entrambi posti in essere dal collaudatore attestando fatti ed operazioni non realmente compiute e certificando l'esecuzione dei lavori e la loro regolarità, con la consapevolezza che i lavori di Fase 1 non erano stati realmente ultimati e/o comunque realizzati non in conformità al contratto di appalto, ma al solo fine di consentire la rendicontazione dei lavori e la liquidazione del corrispettivo all'impresa e dei compensi ai tecnici.

In Lusciano, il 21-23 dicembre 2015

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, COSTANZO Nicola, GABRIELE Gioacchino e MIGLIACCIO Pasquale

- L) **del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1 e 353 c.p.**, perché, in concorso tra loro, con frodi e collusioni, turbavano il procedimento di gara indetto – ai sensi dell'art. 57, comma 6 del d. lgs. n.163/2006 – con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., Russo Anastasia, n. 319 del 24.09.2014, diretto alla scelta del contraente cui affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata tra n. 5 operatori, ponendo in essere atti attestanti il compimento delle operazioni di gara in adempimento a quanto previsto nella citata determinazione, ma mai realmente compiuti, e ciò al solo fine di affidare detto incarico, per l'importo complessivo di circa 80.000,00 euro, direttamente e fiduciarmente a Migliaccio Pasquale, facendolo risultare quale esito della *finta* gara. In particolare, detti atti, consistenti in mezzi fraudolenti, volti ad attestare operazioni non compiute, consistono nella redazione dell'elenco ristretto degli operatori in possesso dei requisiti tecnici dell'incarico, materialmente predisposto dal supporto al RUP Mascolo Carmela, quale atto propedeutico all'apparente estrazione a sorte dei n. 5 operatori; il verbale di sorteggio del 9.10.2014, in cui il RUP Russo dava atto di avere compiuto alla presenza dei testimoni, Costanzo Nicola e Gabriele Gioacchino, le operazioni di sorteggio mai realmente avvenute, verbale dagli stessi sottoscritto; il verbale di seduta di gara del 6.11.2014, in cui il RUP Russo, quale Presidente, il Costanzo quale membro e il Gabriele, quale segretario verbalizzante, attestavano di avere compiuto operazioni di gara mai adempiute procedendo all'aggiudicazione provvisoria dell'incarico al Migliaccio; la determinazione del Responsabile dei LL.PP., Russo n. 466 del 29.12.2014, con Gabriele nel ruolo di tecnico istruttore, con la quale determinava l'aggiudicazione della gara, attestandone falsamente la relativa regolarità e conformità alla normativa vigente. La predisposizione della falsa gara avveniva su istigazione del sindaco di Lusciano, Esposito Nicola, e dell'assessore Grimaldi Nicola, che predeterminavano, al di fuori di qualsivoglia regola concorrenziale, i nominativi dei concorrenti, li indicavano alla Russo e formulavano i ribassi da far figurare negli atti di gara, nonché con il concorso del Migliaccio che predisponneva e/o sottoscriveva un'apparente offerta di gara e che risultava all'esito dell'intera operazione illecita il beneficiario della stessa e dell'indebito profitto da essa fruttato.



In Lusciano dal 24.09.2014 al 29.12.2014 con condotta perdurante

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, COSTANZO Nicola, GABRIELE Gioacchino e MIGLIACCIO Pasquale

M) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire la realizzazione del delitto di cui al capo L), Esposito e Grimaldi quali istigatori del RUP Russo e dei tecnici Costanzo e Gabriele, questi ultimi quali autori formali o materiali degli atti e delle operazioni, predisponavano, al fine di far apparire come posta in essere una procedura negoziata tra n. 5 operatori, gli atti falsi, formalmente sottoscritti dalla Russo, dal Costanzo e dal Gabriele, consistenti nei verbali indicati al capo che precede ed aventi i profili di falsità ivi indicati.

In Lusciano dal 24.09.2014 al 29.12.2014

ESPOSITO Nicola, GRIMALDI Nicola, RUSSO Anastasia, COTUGNO Eduardo, GABRIELE Gioacchino, BUONANNO Antonio, BRUNO Ettore, NICCHINIELLO Salvatore e NICCHINIELLO Franco

N) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 81, comma 2, 110, 112 n. 1 e 356 c.p., perché in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, commettevano plurime frodi nell'esecuzione dei lavori pubblici relativi all'appalto di *Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale* del Comune di Lusciano; in particolare, Nicchiniello Salvatore, quale Amministratore della società affidataria dell'appalto Co.Ge.Stra. S.r.l., Nicchiniello Franco, quale co-gestore dell'impresa appaltatrice: 1) immettevano abusivamente un tubo di diam. 1000 in via Modigliani a Lusciano nel collettore di via Circumvallazione a Trentola Ducenta, demolendo una parete di detto collettore, senza alcuna autorizzazione e/o formalizzazione della variazione progettuale, causando danni alla rete del citato Comune appena realizzata; 2) non realizzavano una delle due tubazione, previste in via Marchesi dagli elaborati contrattuali della c.d. variante di assestamento, pur ricevendone la relativa contabilizzazione e liquidazione; 3) non realizzavano la parte d'opera prevista dagli elaborati contrattuali relativamente a via Giordano Bruno, opera che veniva contabilizzata e liquidata; 4) realizzavano interventi di carattere extra-contrattuale, al di fuori di qualsiasi procedura autorizzativa volta a formalizzare la modifica del contratto, quale un tratto di via Paietta non prevista in progetto e allacci alla fognatura a favore di privati cittadini in via S. Pertini, lavori contabilizzati direttamente nella contabilità propria dei lavori previsti in progetto; 5) realizzavano ulteriori lavorazioni non a regola d'arte, che determinavano immediati danni alla sede stradale, senza alcun rilievo formale da parte degli organi di controllo della stazione appaltante. Dette frodi avvenivano con il contributo causale degli altri indagati, ed in particolare: il Direttore dei lavori Cotugno, l'ispettore di cantiere Gabriele e la RUP Russo omettevano qualsiasi verifica e/o controllo in fase esecutiva ovvero avallavano gli interventi irregolari svolti dall'impresa; il Buonanno redigeva materialmente la contabilità



dei lavori, insieme al Gabriele, accertandosi che la stessa consentisse la liquidazione di indebiti corrispettivi all'impresa, nonché verificava l'avvenuta esecuzione dei lavori extracontrattuali richiesti dagli altri indagati; il Bruno forniva il proprio contributo omissivo in ordine all'allaccio abusivo alla rete di Trentola Ducenta e certificava la tenuta idraulica dei lavori relativi alla via Marchesi; Esposito e Grimaldi concordavano con i tecnici quanto sopra e richiedevano agli imprenditori i lavori extracontrattuali con l'indicazione ai tecnici di non formalizzarne alcuna autorizzazione e verificando che fossero eseguiti e liquidati nella contabilità dei lavori contrattuali.

In Lusciano, da novembre a dicembre 2015

TAMBURRINO Nicola, D'AUSILIO Giuseppe, VANACORE Marianna, NICCHINIELLO Salvatore, NICCHINIELLO Francesco e AVERSANO Angelo

O) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n.1, 319 e 321 c.p., perché in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, Tamburrino Nicola, pubblico ufficiale quale sindaco di Villa Literno, D'Ausilio Giuseppe, pubblico ufficiale, quale responsabile formale prima (di fatto in seguito), nonché tecnico istruttore esterno, dell'Ufficio Tecnico Comunale di Villa Literno, Vanacore Marianna, pubblico ufficiale, quale tecnico istruttore esterno dell'Ufficio Tecnico Comunale di Villa Literno nonché formale progettista privato delle opere costituenti oggetto di indagine, in cambio della promessa e della dazione delle utilità sotto specificate, compivano atti falsi o comunque contrari ai propri doveri d'ufficio, il D'AUSILIO anche in conflitto di interessi, tutti asservendo la propria funzione pubblica agli interessi dei privati corruttori e ai danni dell'amministrazione comunale di Villa Literno, che consentivano di:

1. procurare, in tempi quanto più celeri possibile, il rilascio del permesso di costruire necessario a realizzare una struttura ricettiva di tipo turistico sull'appezzamento di terreno sito in Villa Literno, via delle Dune, contraddistinto dai riferimenti al foglio 16, particelle 80, 81 e 82, del catasto terreni di Caserta, di proprietà della C.G.N. S.r.l., legalmente rappresentata da Scudiero Lorenza, moglie di Franco e madre di Salvatore Nicchiniello, da questi ultimi di fatto gestita;
2. garantire, prima del rinnovo del consiglio comunale del giugno 2016 e a prescindere dal rilascio del titolo edilizio di cui al punto 1, l'avvio di un'istruttoria della relativa pratica edilizia che, basata su atti falsi e in particolare documenti ufficiali dell'UTC di Villa Literno attestanti uno stato dei luoghi diverso da quello esistente, con allegate fotografie ritraenti luoghi differenti da quello oggetto dell'intervento edilizio e non riportanti manufatti in realtà già realizzati ed esistenti sul sito reale (muro perimetrale di recinzione in cemento armato, con sovrastante ringhiera), consentisse agli indagati di superare favorevolmente il vaglio di compatibilità dell'opera da realizzare compiuto dalla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio* di Caserta, chiamata ad esprimere il proprio parere vincolante sul rilascio del titolo, trattandosi di opera da realizzare su un terreno sottoposto a vincoli paesaggistici;



3. fare ottenere cospicui vantaggi economici ai Nicchiniello consistenti in una sostanziale riduzione dell'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione connessi al permesso di costruire di cui al punto 1:
 - a. applicando, i tecnici istruttori indagati, un sistema di calcolo (volutamente) sbagliato;
 - b. detraendo, dal totale dovuto, somme per oneri versati dal precedente proprietario del terreno in realtà non più recuperabili;
 - c. omettendo di chiedere l'importo dovuto quale *monetizzazione* delle aree standard.

Ricevendo dai Nicchiniello, quali utilità:

1. Tamburrino Nicola:
 - a. ordinando a Nicchiniello Salvatore il pagamento di debiti personali, accertati almeno in due distinte occasioni: la prima, per euro 5.302,73, verso la tipografia GED Servizi, di Russo Nicola, con sede in Villa Literno; la seconda, per euro 500,00, verso il titolare di un'associazione impegnata nel sociale, in via di completa identificazione;
 - b. richiedendo a Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Francesco appoggio elettorale per le elezioni amministrative del giugno 2016, a seguito delle quali il Tamburrino sarà poi effettivamente rieletto sindaco di Villa Literno, utilità che, sebbene non direttamente rilevante sul piano patrimoniale, costituisce per un verso il mantenimento della posizione di supremazia del Tamburrino nel sistema di controllo delle pubbliche funzioni dirigenziali del comune di Villa Literno, finalizzato al soddisfacimento di propri e di altrui privati interessi; per altro verso, costituisce elemento di garanzia, certezza e continuità della realizzazione del progetto criminoso principale;
2. D'Ausilio Giuseppe, la dazione di una somma di denaro pari (almeno) ad euro 8.000, quale acconto su una somma stabilita in 32.000 euro promessa dai Nicchiniello al pubblico ufficiale affinché garantisse l'avanzamento favorevole della pratica edilizia verso il rilascio del titolo da parte dell'UTC del Comune di Villa Literno;
3. Vanacore Marianna, la dazione della somma di 5.000 euro corrisposta e fatturata – al solo fine di avere riscontro di un'inesistente prestazione professionale svolta dalla stessa – da parte della C.G.N. di Scudiero Lorenza;

Aversano Angelo, quale istigatore della condotta corruttiva e mediatore degli incontri tra il privato Nicchiniello Salvatore, e il sindaco Tamburrino, con il personale interesse di assicurare a proprio favore l'attribuzione, da parte del Nicchiniello, della gestione della struttura ricettiva oggetto del permesso di costruire in questione;

Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Francesco, quali soggetti privati interessati al rilascio del permesso di costruire di cui al precedente punto 1, per avere offerto e promesso ai pubblici ufficiali indagati le utilità per ciascuno sopra specificate, in cambio del compimento di atti falsi o comunque contrari ai loro doveri d'ufficio e dell'asservimento della loro pubblica funzione ai propri personali interessi.



In Villa Literno (CE), dal 9 aprile 2016 con condotta perdurante

TAMBURRINO Nicola, D'AUSILIO Giuseppe, VANACORE Marianna, VITONE Vincenzo e NICCHINIELLO Salvatore

P) del reato p. e p. dagli artt. 61 nn. 2 e 10, 81 c. 2, 110 e 479 c.p., perché, in concorso tra loro, Tamburrino, D'Ausilio, Vanacore e Vitone quali pubblici ufficiali, Nicchiniello Salvatore quale istigatore della condotta, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, attestavano falsamente alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio* di Caserta, chiamata ad esprimere *parere vincolante* nell'ambito dell'istruttoria della pratica edilizia tendente al rilascio del permesso di costruire in favore della C.G.N. di Scudiero Lorenza (di fatto gestita da Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Francesco), uno stato dei luoghi differente da quello esistente sul sito dell'intervento edilizio, allegando fotografie ritraenti luoghi diversi da quest'ultimo e non riportanti manufatti in realtà esistenti sul sito reale (un muro perimetrale di recinzione in cemento armato, con sovrastante ringhiera), circostanza che avrebbe impedito il rilascio del parere favorevole da parte della stessa Soprintendenza. Condotta realizzata attraverso la produzione dei seguenti atti:

- richiesta di parere alla Soprintendenza n. 510 del 17.05.2016 a firma di D'Ausilio Giuseppe;
- *dichiarazione di assenza di opere* a firma dell'ing. Vanacore Marianna, riportante numero 9911 del 24.06.2016, trasmessa, in pari data, alla Soprintendenza con *pec* dell'Ufficio Edilizia dell'UTC di Villa Literno;
- *dichiarazione di assenza di opere* a firma del geom. Policarpio Francesco, Responsabile UTC, n. 843 UTU del 12.10.2016, nota n. 846 del 12.10.2016 a firma del Vitone, presidente della commissione paesaggistica comunale di Villa Literno, nota di trasmissione alla Soprintendenza n. 847 del 17.10.2016 a firma del geom. Policarpio.

In particolare, realizzando la condotta:

- in un primo tempo – a maggio 2016, quando il D'Ausilio era ancora formalmente a capo dell'UTC di Villa Literno – realizzando le fotografie di un diverso terreno di Villa Literno rispetto a quello oggetto dell'intervento, col chiaro intento di non far figurare l'esistenza di opere già realizzate, e allegandole alla richiesta di parere n. 510 del 17.05.2016, a firma del D'Ausilio;
- in un secondo tempo – dalla fine del mese di giugno 2016, quando il D'Ausilio, pur rimanendo *di fatto* il responsabile dell'UTC di Villa Literno, era stato sostituito dal geom. Francesco Policarpio – esitando una richiesta della Soprintendenza con cui si chiedeva una *dichiarazione di assenza, sul sito oggetto dell'intervento, di opere assentite con precedenti permessi di costruire*, con i seguenti documenti falsi:

1. tra il 16 e il 24.06.2016, predisponendo una dichiarazione a firma della Vanacore attestante falsamente l'inesistenza di opere realizzate sul sito oggetto dell'intervento, dichiarazione poi ritenuta non valida dalla Soprintendenza in quanto non sottoscritta dal capo dell'UTC, autorità legittimata ad emetterla;



2. nel periodo compreso tra l'1.07.2016 e il 17.10.2016, acquisendo detta dichiarazione a firma del geom. Policarpio (legittimato ad emetterla) con inganno realizzato dal D'Ausilio ai danni dello stesso, consistente: nel condurlo fisicamente su un sito diverso da quello oggetto dell'intervento (specificamente, sul terreno riprodotto nelle fotografie inviate dal D'Ausilio con la prima richiesta alla Soprintendenza) al fine di fargli constatare l'inesistenza di opere realizzate; nel fare passare nuovamente in commissione paesaggistica la pratica edilizia per prendere atto dell'assenza delle opere (verbale n. 35 del 12.10.2016), dando così seguito alla compilazione della *dichiarazione di assenza*.

Il Policarpio non punibile ex art. 48 c.p., per errore sul fatto determinato dall'inganno del D'Ausilio.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto per conseguire il prodotto del delitto di cui al capo DD) e contro pubblici ufficiali nell'adempimento delle loro funzioni.

In Villa Literno (CE), dal maggio 2016 con condotta perdurante

VITONE Vincenzo

Q) del reato p. e p. dall'art. 323 c.p., perché quale Presidente della commissione paesaggistica del Comune di Villa Literno, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, delle norme di legge sul procedimento amministrativo e delle norme di regolamento comunale sul funzionamento dell'organo di cui è presidente, intenzionalmente procurava vantaggio a Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Franco nell'ambito della procedura di rilascio del permesso edilizio di cui ai precedenti capi; in particolare:

- indicendo una riunione della commissione paesaggistica da lui presieduta, conclusa con verbale n. 35 del 17.10.2016, del tutto superflua (in quanto ne era già stata svolta una avente lo stesso oggetto), al solo fine di aggiornare un dato necessario all'architetto D'Ausilio Giuseppe per proseguire la condotta delittuosa di cui ai capi precedenti della rubrica;
- partecipando a più incontri a cui era presente Nicchiniello Salvatore, il sindaco Tamburrino o l'arch. D'Ausilio, fornendo precise indicazioni su come far proseguire, velocemente e favorevolmente, la pratica edilizia di cui sopra, sul fronte della compatibilità in materia paesaggistica.

In Villa Literno (CE), dal 21 settembre 2016 al 25 febbraio 2017

TAMBURRINO Nicola e SAGLIOCCHI Vincenzo

R) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 319 e 321 c.p., perché Tamburrino Nicola, pubblico ufficiale in quanto sindaco di Villa Literno, avvalendosi e strumentalizzando la funzione pubblica di Bonavolontà Alfonso, Responsabile dell'area servizi finanziari del Comune di Villa Literno e autore formale dei mandati di pagamento in favore della Eco



Globo S.r.l., pur cosciente delle condizioni di dissesto finanziario del comune di Villa Literno (dichiarato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25.05.2016), in violazione di norme e procedure che regolano la liquidazione di somme ai creditori di un Ente che versa in tali condizioni di dissesto (*artt. 244 e ss. del TU EE.LL., D. Lgs. n. 267/00*), compiendo atti contrari ai propri doveri d'ufficio, liquidava alla Eco Globo S.r.l., rappresentata di fatto da Sagliocchi Vincenzo, la somma di denaro pari a 47.329,15 euro, dovuta dal Comune di Villa Literno alla stessa Eco Globo S.r.l. per prestazioni d'opera svolte negli anni 2014 e 2015 inerenti a servizi di pulizie di rete fognarie cittadine e alla raccolta di rifiuti dalla sede stradale del centro di Villa Literno.

Ricevendo dal Sagliocchi in cambio:

- la somma di euro 5.000,00, versata in contanti nelle mani di Tamburrino Nicola (*cash cash*);
- l'appoggio elettorale per le elezioni amministrative del giugno 2016, a seguito delle quali il Tamburrino sarà poi effettivamente rieletto sindaco di Villa Literno, utilità che, pur non direttamente rilevante sul piano patrimoniale, costituisce per un verso il mantenimento della posizione di supremazia del Tamburrino nel sistema di controllo delle pubbliche funzioni dirigenziali del comune di Villa Literno, finalizzato al soddisfacimento di propri e di altrui privati interessi; per altro verso, costituisce elemento di garanzia e certezza per la conservazione del risultato del progetto criminoso principale.

In Villa Literno (CE), dal 16.04.2016 al 09.06.2016

BONAVOLONTÀ Alfonso

- S) del reato p. e p. dall'artt. 61 n. 7, 323 c.p.**, perché quale Responsabile dell'area servizi finanziari del Comune di Villa Literno, pur cosciente delle condizioni di dissesto finanziario del comune di Villa Literno (dichiarato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25.05.2016), in violazione di norme e procedure che regolano la liquidazione di somme ai creditori di un Ente che versa in tali condizioni di dissesto (*artt. 244 e ss. del TU EE.LL., D. Lgs. N. 267/00*), emetteva mandati di pagamento in favore della Eco Globo S.r.l., rappresentata di fatto da Sagliocchi Vincenzo, per una somma complessiva pari a 47.329,15 euro, relativi a prestazioni d'opera svolte dalla stessa società negli anni 2014 e 2015, inerenti a servizi di pulizie di rete fognarie cittadine e alla raccolta di rifiuti dalla sede stradale del centro di Villa Literno, con ciò procurando intenzionalmente al Sagliocchi pari vantaggio patrimoniale.

In Villa Literno (CE), dal 16 aprile 2016 al 9 giugno 2016

TAMBURRINO Nicola, D'AUSILIO Giuseppe e PEDANA Amalia

- T) del delitto di cui agli artt. 110, 323 c.p.**, perché Tamburrino, pubblico ufficiale sindaco di Villa Literno, D'Ausilio, pubblico ufficiale quale responsabile dell'UTC di Villa Literno, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica



Amministrazione, delle norme di legge sul procedimento amministrativo e delle norme di legge e regolamento in materia edilizia, intenzionalmente procuravano vantaggio a Pedana Amalia, all'epoca ancora consigliere comunale di Villa Literno, consistito nel favorire e accelerare il rilascio del permesso di costruire contraddistinto dal numero *PdC n.17/2016 Pratica RAE 2163/2015/VITO*, rilasciato in favore della stessa Pedana Amalia il 26.02.2016.

In Villa Literno (CE), in epoca antecedente e prossima al 26.02.2016

Persone Offese:

- Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Comune di Lusciano, in persona del legale rappresentante p.t.;
- S.U.A. di Caserta (Provveditorato alle OO.PP. Campania), in persona del legale rappresentante p.t.;
- Comune di Villa Literno, in persona del legale rappresentante p.t.;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Informativa del Comando Provinciale di Caserta, Reparto Operativo – Nucleo Investigativo prot. n. 1190/146 del 5.03.2019 e relativi Volumi Allegati Documenti e Volumi Allegati Trascrizioni su supporti informatici (Parte I e III);
- Fascicoli relativi ai decreti RIT:
 - 1130/15 del 18.11.2015; 1131/15 del 18.11.2015; 1132/15 del 18.11.2015; 1133/15 del 18.11.2015; 1134/15 del 18.11.2015; 1135/15 del 18.11.2015; 1136/15 del 18.11.2015; 1137/15 del 18.11.2015; 1138/15 del 18.11.2015; 1184/15 del 10.12.2015; 1185/15 del 10.12.2015; 1186/15 del 10.12.2015; 1187/15 del 10.12.2015; 1188/15 del 10.12.2015; 1190/15 del 10.12.2015; 1260/15 del 22.12.2015; 1261/15 del 22.12.2015; 1285/15 del 08.01.2016; 148/16 del 16.02.2016; 318/16 del 18.03.2016; 508/16 del 19.04.2016; 422/16 del 02.04.2016; 423/16 del 02.04.2016; 510/16 del 19.04.2016; 1339/16 del 09.11.2016; 1340/16 del 09.11.2016; 1341/16 del 09.11.2016; 1342/16 del 09.11.2016; 1343/16 del 09.11.2016; 1344/16 del 09.11.2016; 1345/16 del 09.11.2016; 1346/16 del 09.11.2016; 1347/16 del 10.11.2016; 1349/16 del 09.11.2016; 1350/16 del 09.11.2016; 1352/16 del 09.11.2016; 1503/16 del 07.12.2016; 175/17 del 08.02.2017; 263/17 del 23.02.2017;
- Allegati alla Richiesta di misure del 2.08.2019.

visti gli articoli 416 e 417 c.p.p.

FISSA l'udienza in data 22/07/2020, ore 12.00 nell'aula dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, Piazza Trieste e Trento, Palazzo di giustizia, **avvertendo gli imputati che, non comparendo, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p.;**

Si avvisano i difensori che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi *ex art.* 416 co. 2 c.p.p. e di presentare memorie e produrre documenti.



Si invitano le parti a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la formulazione dell'imputazione.

Manda alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni degli avvisi, **da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data dell'udienza:**

- **Agli imputati**, a mezzo CC territorialmente competenti **CON SOMMA URGENZA**;
- **Ai difensori**, a mezzo PEC;
- **Alle PP.OO.**, a mezzo CC territorialmente competenti;
- **al P.M.**;

SI AVVISANO LE PARTI CHE I PROCEDIMENTI SONO FISSATI AD ORARIO.
SI INVITANO LE SIGNORIE LORO A RISPETTARE GLI ORARI INDICATI, AL FINE
DI EVITARE ASSEMBRAMENTI.
NON SEGUIRANNO ULTERIORI COMUNICAZIONI.
Aversa, 07.07.2020

Il Giudice per l'udienza preliminare
Dott.ssa Maria Gabriella Iagulli

